



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

(Delib. C.C. del 26.04.2007 n. 65)

art. 1

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett.a) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 è stabilita nella percentuale dello 0,8% - (zero virgola otto punti percentuali), con decorrenza 01 gennaio 2007.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. e) punto 2).

art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale è applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti a-venti il domicilio fiscale nel Comune di Foggia alla data del 1° gennaio di tale annualità.

art. 3

Modalità di applicazione

1. L'aliquota è applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

art. 4

Modalità di versamento

1. L'imposta è versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere eseguito direttamente al Comune di Foggia attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'acconto è determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) a trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili dipartire dal mese di marzo;
 - b) a trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6 - ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

art. 6

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio "Politiche Fiscali" del Comune provvede agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.
2. L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
3. Lo stesso Servizio "Politiche Fiscali" procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

art. 7

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.